



*Autorità per la Vigilanza sui Contratti  
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*

# **La qualificazione negli appalti dei lavori pubblici**

**norme transitorie**

**in particolare, le c.d. categorie superspecialistiche, nuove categorie,  
classifiche e lavori sotto i 150.000 euro**

**Torino, 12 aprile 2011**

**Ing. Carlo De Falco - Dirigente AVCP**



categorie  
modificate

## DPR 207/2010: CATEGORIE DI LAVORI MODIFICATE O NUOVE

categorie "variate":

OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 35

DPR 34/2000

DPR 207/2010

OG 10

impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.

+

impianti  
pubblica  
illuminaz

ricomprensive anche gli **impianti di pubblica illuminazione** su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio

OG 11

impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, pneumatici, antintrusione, elettrici, telefonici, ecc.



insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30. Espunta la OS 5

categorie  
modificate


## DPR 207/2010: CATEGORIE DI LAVORI MODIFICATE O NUOVE

DPR 34/2000

DPR 207/2010

OS 2

restauro di superfici  
decorate e beni mobili di  
interesse storico ed  
artistico.



si ripartisce nelle due  
categorie OS2-A ed OS2-  
B. La prima è relativa a  
sup. decorate e beni  
mobili con esclusione della  
OS2-B relativa a beni  
mobili di interesse  
archivistico e librario.

OS 7

finiture di opere generali di  
natura edile.



isolamenti  
controsoffitti  
barriere

ricomprensive anche le  
finiture di opere generali  
quali isolamenti termici e  
acustici, controsoffittature  
e barriere al fuoco, espunti  
dalla OS 8.

categorie  
modificate

## DPR 207/2010: CATEGORIE DI LAVORI MODIFICATE O NUOVE

DPR 34/2000

DPR 207/2010

OS 8

finiture di opere generali di  
natura tecnica.

isolamenti  
controsoffitti  
barriere

La categoria viene  
rinominata “opere di  
impermeabilizzazione”,  
avendo espunto isolamenti,  
controsoffitti, ecc.

OS 12

barriere e protezioni  
stradali.

OS 12-A  
OS 12  
OS 12-B

si ripartisce nelle due  
categorie OS12-A ed  
OS12-B. La prima è  
relativa alle barriere  
stradali di sicurezza; la  
OS12-B è relativa a  
barriere di protezione dalla  
caduta dei massi e dalle  
valanghe.

non più necessaria la dimostrazione  
della produzione in stabilimento

categorie  
modificate

## DPR 207/2010: CATEGORIE DI LAVORI MODIFICATE L O NUOVE

DPR 34/2000

DPR 207/2010

OS 18

componenti strutturali in  
acciaio o metallo.



si ripartisce nelle due  
categorie OS 18-A ed OS  
18-B. La prima è relativa a  
strutture in acciaio; la  
seconda é relativa a  
facciate continue costituite  
da telai metallici ed  
elementi modulari in vetro  
o altro materiale.

OS 20

rilevamenti topografici.



la categoria è la medesima.  
Cambia solo l'acronimo in  
OS 20-A.

categorie  
nuove

## DPR 207/2010: CATEGORIE DI LAVORI MODIFICATE O NUOVE

DPR 34/2000

DPR 207/2010

OS 21

opere strutturali speciali.



si ripartisce nelle due categorie OS 20-B ed OS 21. La prima è relativa a l'esecuzione di indagini geognostiche; la seconda é relativa a opere strutturali speciali (come prima al netto di indagini geognostiche).

OS 35

categoria non prevista dal d.P.R. 34/2000. Le relative lavorazioni venivano attribuite alla categoria OS 21, alla OG 6, alla OG 3 o ai servizi.

interventi a basso impatto ambientale.

declaratoria della OS 35:  
“riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti”.

- per quali opere si utilizzano? Per interventi di posa di cavi nei settori: energia e telecomunicazioni, gas, acquedotti, fognature, risanamento condotte interrate; interventi di ingegneria ambientale (ad esempio consolidamenti di fronti di frana) o nell'ambito dell'esecuzione di opere di ingegneria civile, nonché nella esecuzione di indagini geologiche (“georadar”).
- in quali condizioni si utilizzano? Le tecnologie “trenchless “ (senza scavo) sono adottate per interventi che interferiscano con opere già esistenti.
- Quali sono le tecniche esecutive? Le perforazioni orizzontali guidate per la posa di tubazioni (trivellazione orizzontale controllata, microtunnelling) e non guidate (mole, spingi tubo, minitrincea), microtrincee, etc.

OS 35

Problemi connessi  
alla introduzione  
della OS 35

- la declaratoria di cui all'allegato “A” del d.P.R. 207/2010 è poco dettagliata;
- non è prevista la remissione dei CEL contenenti lavorazioni riconducibili alla OS35.

categoria  
OG 11

## QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG 11 di cui al DPR 207/2010

Art. 79, comma 16  
- qualificazione

- per ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la seguente percentuale di **tutti** i requisiti di ordine speciale per l'importo della classifica richiesta:
  - categoria OS 3: 40 %
  - categoria OS 28: 70 %
  - categoria OS 30: 70 %
- con la qualificazione OG 11, esecuzione lavori in OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella in OG 11;
- l'allegato "B" per OG 11 riporta la scomposizione nelle categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

Art. 79, comma 16  
- gare per OG 11

- solo se le lavorazioni OG 11 siano almeno pari:
  - categoria OS 3: 10 % importo complessivo OG 11
  - categoria OS 28: 25 % " " "
  - categoria OS 30: 25 % " " "





categoria  
OG 11

## QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG 11 di cui al DPR 207/2010

Art. 79, comma 16  
qualificazione in OG 11

- cifra di affari in lavori (CAL) non inferiore al centottanta per cento dell'importo (log<sub>11</sub>) della classifica richiesta nella categoria OG 11;
- esecuzione lavori con CEL riferiti a categoria OG 11:
  - lavori in categoria OS 3  $\geq 40\%$  (90% log<sub>11</sub>)  $\geq 36\%$  (log<sub>11</sub>);  
di cui "un lavoro di punta" OS 3  $\geq 16\%$  (log<sub>11</sub>)
    - "due lavori di punta"  $\geq 22\%$  (log<sub>11</sub>)
    - "tre lavori di punta"  $\geq 26\%$  (log<sub>11</sub>);
  - lavori in categoria OS 28  $\geq 70\%$  (90% log<sub>11</sub>)  $\geq 63\%$  (log<sub>11</sub>);  
di cui "un lavoro di punta" OS 28  $\geq 28\%$  (log<sub>11</sub>)
    - "due lavori di punta"  $\geq 38,50\%$  (log<sub>11</sub>)
    - "tre lavori di punta"  $\geq 45,50\%$  (log<sub>11</sub>);
  - lavori in categoria OS 30: come OS 28;
- adeguata attrezzatura tecnica (AT),  $\geq 2\%$  della CAL. In termini assoluti, il valore è  $\geq 3,6\%$  (log<sub>11</sub>);
- adeguato organico (O), costo personale dipendente  $\geq 15\%$  /  $10\%$  della CAL, di cui costo personale operai /tecnici almeno 40/80%. In termini assoluti, (O)  $\geq$  , rispettivamente,  $27\%$  o  $18\%$  (log<sub>11</sub>).



categoria  
OG 11

## QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG 11 di cui al DPR 207/2010

esempio: III in OG 11  
Importo class. ~ fino a € 1.000.000

- CAL  $\geq$  € 1.800.000];
- esecuzione lavori in categoria OS 3  $\geq$  € 360.000; “un lavoro di punta” OS 3  $\geq$  160.000 o “due lavori di punta”  $\geq$  220.000 o “tre lavori di punta”  $\geq$  260.000;
- esecuzione lavori in categoria OS 28  $\geq$  € 630.000; “un lavoro di punta” OS 28  $\geq$  280.000 o “due lavori di punta”  $\geq$  385.000 o “tre lavori di punta”  $\geq$  455.000;
- lavori in categoria OS 30: come OS 28;
- (AT)  $\geq$  € 36.000;
- (O)  $\geq$  € 270.000 o € 180.000.

### OG 11 DPR 34/2000

CAL  $\geq$  € 1.000.000;  
 esecuzione lavori  $\geq$  € 900.000  
 lavori di punta  $\geq$  € 400.000  
     o  $\geq$  € 550.000  
     o  $\geq$  € 650.000;  
 (AT)  $\geq$  € 20.000;  
 (O)  $\geq$  € 150.000 di cui op.  $\geq$  € 60.000  
 o  $\geq$  € 100.000 di cui tec.  $\geq$  € 80.000

### OG 11 DPR 207/2010

CAL  $\geq$  € 1.800.000;  
 esecuzione lavori  $\geq$  € 1.620.000  
 lavori di punta  $\geq$  € 160.000 + 2 x 280.000  
     o  $\geq$  € 220.000 + 2 x 385.000  
     o  $\geq$  € 260.000 + 2 x 455.000  
 (AT)  $\geq$  € 36.000;  
 (O)  $\geq$  € 270.000 di cui op.  $\geq$  € 108.000  
 o  $\geq$  € 180.000 di cui tec.  $\geq$  € 144.000.



d.P.R. 207  
art. 107, c. 2

## Art. 107, comma 2 – categorie superspecialistiche

categorie superspecialistiche  
confermate (art. 107, c.2 DPR 207/10)

- b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etno antropologico;
- e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- z) OS 28 - impianti termici e condiz.
- f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
- i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;
- m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

vecchie categorie  
superspecialistiche (dPR 554/99)

- h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- b) l'installazione, .... di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- c) l'installazione, ... di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- d) l'installazione, .... di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
- l) la fornitura e p. in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industr.te;

nuove categorie  
superspecialistiche

- a) OG 11 - impianti tecnologici;
- d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;
- l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

solo se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3 [ $\geq 10\%$  importo complessivo o  $\geq \text{€ } 150.000$ ]

continua



d.P.R. 207  
art. 107, c. 2

## Art. 107, comma 2 – categorie superspecialistiche

categorie superspecialistiche  
confermate (art. 107, c.2 dPR 207/10)

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;  
q) OS 20-A - rilevamenti topografici;  
r) OS 20-B - indagini geognostiche;  
s) OS 21 – opere strutturali speciali;  
t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;  
v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;  
aa) OS 29 - armamento ferroviario;  
bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

vecchie categorie  
superspecialistiche (dPR 554/99)

o) gli impianti di trattamento rifiuti;  
f) i rilevamenti topografici speciali .....;  
f) ..... e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;  
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;  
p) gli impianti di potabilizzazione;  
n) gli impianti per la trazione elettrica;  
m) l'armamento ferroviario;  
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili.

nuove categorie  
superspecialistiche

o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;  
p) OS 18-B – componenti per facciate continue;  
u) OS 25 - scavi archeologici;  
cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.



d.P.R. 207  
art. 109, c. 2

## Art. 107, comma 2 – categorie superspecialistiche (ss). Condizioni per il divieto di subappalto

categorie scorporabili: solo se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3 [ $\geq 10\%$  importo complessivo o  $\geq \text{€ } 150.000$ ]

Art. 109  
l'affidatario, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente

non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di:

- categorie di opere generali (“OG”) → OG11 e OG12;
- categorie di opere specializzate (“OS”) a qualif. obbl.
  - Queste ultime sono comunque subappaltabili.
  - Resta fermo il limite del 30% di subappaltabilità per le categorie ss di importo singolarmente superiore al 15% dell’i.c.



conseguentemente, ATI verticale



all. "B" e "B.1"  
d.P.R. 207/10

## Modalità di documentazione dei lavori

Art. 79, comma 6: L'esecuzione dei lavori è documentata dai CEL pubblici, da quelli rilasciati da committenti privati o in proprio e da quelli eseguiti all'estero, attraverso le modalità telematiche previste dall'Osservatorio.



art. 83, comma 4  
regola generale

I CEL, contenenti le categorie di cui al d.P.R. 207/2010, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B

art. 357, comma 14  
eccezione

i CEL contenenti una o più delle categorie **OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21**, di cui al d.P.R. 34/2000, sono redatti secondo lo schema B.1.



all. "B" e "B.1"  
d.P.R. 207/10

## Modalità di documentazione dei lavori

### CONFRONTO TRA ALLEGATO "D" E ALLEGATO "B"

Allegato "D"  
dPR 34/2000

Allegato "B"  
dPR 207/2010

#### QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA

- DATI SULLA S.A. E SUL RUP
- OGGETTO APPALTO
- IMPORTO APPALTO
- CATEGORIA PREVALENTE
- LAVORAZIONI COMPONENTI L'INTERVENTO

#### QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO

- TIPO DI SOGGETTO (ad esempio: d.i., SPA, ecc.)
- IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO E COMPOSIZIONE
- IMPORTO DEL CONTRATTO

#### QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI

- INIZIO / FINE LAVORI – O IN CORSO
- IMPORTO CONTABILIZZATO A UNA CERTA DATA
- IMPORTO R.P. E CONTENZIOSO – IMPORTO TOTALE
- RESPONSABILE CONDOTTA LAVORI
- IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
- IMPORTO AL NETTO SUBAPPALTI E ASSEGNAZIONI
- DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI
- FIRMA DEL RUP E DATA – VISTO SOPRINTENDENZA

#### Quadro 1 Dati del bando di gara

#### Quadro 2 Soggetto affidatario dei lavori

#### Quadro 3.1 Importo di contratto

#### Quadro 3.2 Lavorazioni previste nel Contratto

dati nella sostanza simili a quelli di cui ai quadri A e B dell'allegato "D"

#### dati nuovi

#### Quadri 4.1 e 4.2 Importo atti di sottomissione e atti aggiuntivi / Lavorazioni previste

Quadro 4.3 Altri importi autorizzati ad esclusione risultanze definitive contenzioso a titolo risarcitorio

#### Quadro 5 Totale importi autorizzati

- INIZIO / FINE LAVORI – O IN CORSO – DATA CONTABIL.
- SOSPENSIONI LAVORI
- RIPARTIZIONE IMPORTO CONTAB. PER CATEGORIE

#### Quadro 6.1 esecuzione dei lavori - Q. 7 e 8

dati nella sostanza simili a quelli di cui al quadro C dell'allegato "D"



all. "B" e "B.1"  
d.P.R. 207/10

## Modalità di documentazione dei lavori

### CONFRONTO TRA ALLEGATO "B" E ALLEGATO "B1"

Allegato "B" per  
lavori dPR 207/2010

**QUADRO 1: DATI DEL BANDO DI GARA**

**QUADRO 2: SOGGETTO AFFIDATARIO**

**QUADRO 3.1 IMPORTO DEL CONTRATTO**

**QUADRO 3.2 LAVORAZIONI DI CONTRATTO**

**QUADRI 4.1 E 4.2 IMPORTO ATTI DI SOTTOMISS.  
E ATTI AGGIUNTIVI / LAVORAZIONI PREVISTE**

**QUADRO 4.3 ALTRI IMPORTI AUTORIZZATI**

**QUADRO 5 TOTALE IMPORTI AUTORIZZATI**

**QUADRO 7 e QUADRO 8**

**QUADRO 6.1 ESECUZIONE DEI LAVORI**

STESSI DATI

Allegato "B.1" per  
lavori dPR 34/2000

### RIPARTIZIONE QUADRO 6.1

**QUADRO 6.1 ESECUZIONE DEI LAVORI**

**6.1-A IMPORTO CONTABILIZZATO RIPARTITO  
SECONDO LE CATEGORIE D.P.R. N. 34/2000**

**6.1-B IMPORTO CONTABILIZZATO RIPARTITO  
SECONDO LE CATEGORIE D.P.R. N. 207/2010**

**QUADRO 6.2 LAVORAZIONI ESEGUITE DAL  
SOGGETTO AFFIDATARIO**

**6.2-A CATEGORIE D.P.R. N. 34/2000**

**6.2-B CATEGORIE D.P.R. N. 207/2010**

**QUADRO 6.3 LAVORAZIONI ESEGUITE DALLE  
IMPRESSE SUBAPPALTATRICI**

**6.3-A CATEGORIE D.P.R. N. 34/2000**


**6.3-B CATEGORIE D.P.R. N. 207/2010**





disciplina  
transitoria

## Art. 357. Norme transitorie



disciplina  
transitoria

## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione alle ATTESTAZIONI

comma 12  
regola generale

- le attestazioni rilasciate in vigenza del d.P.R. 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza;
- gli importi contenuti nelle attestazioni, dal 06/12/2011, si intendono sostituiti dai valori arrotondati riportati all'articolo 61, commi 4 e 5, del d.P.R. 207/2010

comma 12  
eccezione

- le attestazioni relative alle categorie **OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21**, di cui al d.P.R. 34/2000, cessano di avere validità dal 06/12/2011, qualunque sia la loro naturale scadenza.

comma 13

le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui al d.P.R. 34/2000, che scadono tra il 10/12/2010 e il 08/06/2011 si intendono prorogate fino al 08/06/2011.

comma 16

le medesime attestazioni, fino al 05/12/2011, consentono di partecipare alle relative gare, purché in corso di validità al 08/06/2011, anche per effetto della proroga di cui al comma 13.

norme  
transitorie

## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione ai BANDI DI GARA

#### comma 16

- fino al 05/12/2011, le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi di gara, applicano le disposizioni del d.P.R. 34/2000 e le categorie del relativo allegato "A";
- fino al 05/12/2011, per la partecipazione alle gare, in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie **OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21**, di cui al d.P.R.34/2000, sono valide le attestazioni in vigenza del d.P.R. 34/2000, purché in corso di validità al 08/06/2011, anche per effetto della proroga della scadenza, disposta dal comma 13.

#### comma 17

a partire dal 06/12/2011, ai fini della partecipazione alle gare, sono utilizzate le attestazioni relative alle categorie **OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35**, di cui al d.P.R. 207/2010.



norme  
transitorie

## Art. 357. Norme transitorie

in relazione ai CEL

comma 14  
riemissione dei CEL  
(emessi fino al 05/12/2011)

le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, emettono nuovamente per intero, con le modalità telematiche dell'Osservatorio, i CEL contenenti una o più delle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui al d.P.R. 34/2000, secondo l'allegato B.1.

comma 15  
emissione dei CEL  
[relativi a lavori (d.P.R.  
34/2000)]

- a partire dal 06/12/2011, i CEL contenenti una o più delle categorie **OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21**, di cui al d.P.R. 34/2000, sono emessi dalle stazioni appaltanti secondo l'allegato B.1.
- conseguentemente, sino al 07/06/2011 sono emessi con l'allegato "D" del 34/2000; dal 08/06/2011 sono emessi con l'allegato "B1" del 207/2010, visto l'ultimo periodo del comma 15 *"Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, ..., si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1"*.



## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione ai CEL da rimettere

#### OG 10

- i CEL rilasciati in OG 10 che già ricomprendono gli impianti di pubblica illuminazione sono la maggioranza (le imprese qualificate dal 2000 in OG 10 sono 5.570).

#### OG 11

- Saranno da rimettere tutti i CEL relativi alla OG 11 del d.P.R. 34/2000 (le imprese qualificate in OG 11 sono dal 2000 circa 11.800 di cui il 90% p.m.i.)

#### OS 2

- Saranno da rimettere tutti i CEL relativi alla OS 2 del d.P.R. 34/2000, dovendo le lavorazioni essere attribuite alla OS2-A o alla OS2-B (le imprese qualificate in OS 2 sono dal 2000 circa 820);

## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione ai CEL da rimettere

#### OS 7

- Saranno da rimettere tutti i CEL rilasciati in OS 7. (imprese qualificate dal 2000: 1.700)

#### OS 8

- Saranno da rimettere tutti i CEL relativi alla OS 8 (le imprese qualificate dal 2000 sono circa 1.230).

#### OS 12

- Saranno da rimettere tutti i CEL relativi alla OS 12 del d.P.R. 34/2000, dovendo le lavorazioni essere attribuite alla OS12-A o alla OS12-B (le imprese qualificate in OS 12 sono dal 2000 circa 1.340).

## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione ai CEL da rimettere

#### OS 18

- Saranno da rimettere tutti i CEL rilasciati in OS 18. (imprese qualificate dal 2000: 2.300)

#### OS 20

- I CEL relativi alla OS 20 sono coincidenti con quelli della OS 20-A (le imprese qualificate dal 2000 sono circa 180).

#### OS 21

- Saranno da rimettere tutti i CEL relativi alla OS 21 del d.P.R. 34/2000, dovendo le lavorazioni essere attribuite alla OS20-B o alla OS21 (le imprese qualificate in OS 21 sono dal 2000 circa 5.700).

norme  
transitorie

## Art. 357. Norme transitorie

### in relazione ai CEL da rimettere

#### OS 18

- Saranno da rimettere tutti i CEL rilasciati in OS 18. (imprese qualificate dal 2000: 2.300)

#### OS 20

- I CEL relativi alla OS 20 sono coincidenti con quelli della OS 20-A (le imprese qualificate dal 2000 sono circa 180).

#### OS 21

- Saranno da rimettere i CEL relativi alla OS 21 del d.P.R. 34/2000, dovendo le lavorazioni essere attribuite alla OS20-A o alla OS21 (le imprese qualificate in OS 21 sono dal 2000 circa 5.700).





## Art. 357. Norme transitorie - problemi

criticità riguardo alle  
categorie “variate”

- problemi connessi ai tempi di remissione di CEL di lavori dPR 34/2000 eseguiti anche da 10 anni (o “negli ultimi venti anni” nel caso di art 79, comma 14, dPR 207/2010);
- per la OG 11, tempi dovuti anche allo “scorporo” dalle voci di OG 11 delle categorie OS 3, OS 28, OS 30 e OS 5;
- rilevanza dei tempi: le SS.AA. emettono i CEL nei 30 gg. dalla richiesta (art. 8, c. 7), pena sanzione (art. 8, c. 8);
- quale sarà la sorte delle lavorazioni in OS 5, eseguite nell’ambito di lavori di OG 11 e ora non più utili?
- problemi connessi alla “decifrazione” delle attestazioni contenenti simultaneamente categorie “variate” e “non variate” del D.P.R. 34/2000, con scadenza dopo 08/06/11;
- la cessazione di validità delle attestazioni nelle categorie “variate” comporterà aggravii economici per le imprese;
- inoltre, il rilascio delle relative attestazioni potrebbe comportare il ridimensionamento delle relative classifiche;
- l’art. 357 nulla dice sui contratti in corso relativi a categorie variate, se le attestazioni “cessano di avere validità” o in caso di ridimensionamento;
- l’art. 357 non ha previsto per la categoria nuova “OS 35” la riemissione dei CEL dPR 34/00 contenenti tali lavori.